

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

92.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO CASALINUOVO**
 INDI
 DEL VICEPRESIDENTE **GIANFRANCO TAGLIABUE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PASTORE ALDO	7
Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali (<i>Approvato dalla XII Commissione del Senato</i>) (3678)	3	RUBINO RAFFAELLO	10
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i>	3	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
TAGLIABUE GIANFRANCO, <i>Presidente</i>	10	Misure necessarie per il ripristino dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1985 (<i>Approvato dal Senato</i>) (4157)	10
ARTIOLI ROSSELLA	10	TAGLIABUE GIANFRANCO, <i>Presidente</i>	10, 12
BARONTINI ROBERTO	6	d'AQUINO SAVERIO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	11
CALONACI VASCO	3	FALCIER LUCIANO, <i>Relatore</i>	11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,20.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (3678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali », approvato dalla XII Commissione del Senato nella seduta del 3 aprile 1986.

Ricordo ai colleghi che la relazione è stata svolta nella seduta dell'11 dicembre 1986. Proseguiamo nella discussione sulle linee generali.

VASCO CALONACI. Il collega Rinaldi nella sua chiara ed attenta relazione ha definito « buono » il provvedimento che stiamo esaminando. Anche a noi paiono positivi gli obiettivi che si prefigge il disegno di legge n. 3678, tuttavia le norme in discussione ci lasciano incerti e dubbiosi e ci inducono a suggerire alcune modifiche.

Com'è noto, l'uso lecito o illecito di determinate sostanze nell'alimentazione o nella cura degli animali può comportare

problemi gravi sia per la salute umana che per quella del bestiame, con effetti che a volte si traducono in riduzione di reddito per le imprese zootecniche.

Da tempo sono stati denunciati i pericoli dei residui presenti negli alimenti di origine animale: ceppi di germi antibiotico-resistenti, insorgenza di farmaco-allergie, sensibilizzazioni e tossicità, interferenze di tipo oncologico, eccetera. Per quanto riguarda l'uso di sostanze ormoniche in zootecnia si sa bene che, accanto ad alcuni benefici, ne derivano gravi rischi. Non vi è solo un accumulo di acqua nei tessuti che non si accompagna ad aumento di proteine poiché si ha una distorsione della circolazione con conseguenti danni per i consumatori. Inoltre vi è la persistenza di sostanze tossiche nelle carni con effetti perniciosi per la salute umana.

Si tratta, in effetti, di sostanze che provocano sconvolgimento nell'assetto endocrino degli animali; nel corso della sperimentazione in laboratorio è emerso che l'uso degli ormoni in zootecnia provoca effetti cancerogeni. Mi sembra inoltre che si tratti di sostanze capaci di suscitare, a causa dei residui che permangono nelle carni e nel latte, turbe sessuali nei bambini.

A nostro avviso è indispensabile evitare questi rischi; si rende pertanto necessario modificare una normativa arretrata ed irrazionale mediante la previsione di norme nuove all'altezza delle necessità attuali e di quelle future, norme tali da rispondere in pieno alle aspettative dei consumatori.

Siamo convinti che il Governo per primo debba incamminarsi su questa strada predisponendo un programma di

iniziative e misure adeguate alle necessità del settore della ricerca, programma che si deve inserire bene nel vasto e delicato campo della profilassi delle malattie animali nonché in quello della ricerca sugli alimenti di origine animale, campo in cui vi sono diverse direttive CEE da recepire.

A tal fine rinnoviamo anche in questa occasione la richiesta al Governo di voler presentare al Parlamento, nel più breve tempo possibile, una relazione sullo stato complessivo della sanità nel settore degli animali e degli alimenti di origine animale soprattutto per quanto riguarda l'attività dei servizi veterinari, svolta ai vari livelli, e le misure da adottare in questi settori.

Alla presidenza della Commissione chiediamo invece di porre all'ordine del giorno le nostre proposte di legge relative alla produzione, commercializzazione e somministrazione dei farmaci veterinari al fine di contribuire ad evitare, anche in questo settore, comportamenti che possano nuocere alla salute dell'uomo e dell'animale.

Dobbiamo dare — ecco il punto — una risposta nuova ad una situazione che si è andata aggravando in questi ultimi tempi (Chernobyl, metanolo, inquinamento delle acque, eccetera). Dobbiamo estendere ed intensificare l'opera di prevenzione, dobbiamo costituire un quadro attendibile di certezze e di legalità dal momento che attualmente non vi è certezza né legalità nell'uso dei farmaci veterinari; dobbiamo garantire i consumatori e tutti gli operatori dei settori interessati. Gli alimenti di origine animale che ci giungono debbono essere esenti da residui, medicinali o contaminanti di origine microbica e tossica; inoltre, gli operatori interessati, per primi i medici veterinari, debbono essere posti nelle condizioni di svolgere al meglio la loro opera.

In sostanza, si tratta di approvare un provvedimento che preveda un uso degli ormoni nella zootecnia che risponda alle esigenze testé menzionate. Ebbene, in quale misura vi risponde il provvedimento che stiamo esaminando? Al Senato, dov'è stato presentato nel 1984, ha

avuto una gestazione durata oltre sei mesi, che ha consentito di recepire la seconda direttiva CEE in materia, quella del 31 dicembre 1985, che finalmente ha accolto la posizione italiana (per l'abolizione) rinviandone però l'attuazione al 1° gennaio 1988. Sempre in sede di discussione al Senato sono state introdotte modifiche rispetto al testo originario e la normativa varata è andata parzialmente al di là della direttiva CEE riguardante le sostanze ad azione ormonica e tireostatica.

In tale normativa si riscontra il tentativo di compiere quella innovazione cui mi sono riferito poco fa; di certo non saremo noi comunisti a dolerci di questa situazione, anche se i risultati che si sono ottenuti non ci lasciano completamente convinti per il modo con il quale le questioni sono state affrontate.

A questo punto siamo dell'avviso che l'iter del provvedimento al nostro esame debba essere il più sollecito possibile, anche se non si deve perdere questa occasione per tentare di migliorare il testo medesimo. Per questo motivo sentiamo innanzitutto il bisogno di consultare, magari rapidamente, il materiale disponibile; a nostro avviso è necessaria la consultazione di esperti e di studiosi che ci permettano di approfondire la materia dal momento che la documentazione che ci perviene dal Senato non è esauriente. Sappiamo infatti che diversi esperti ritengono che vi sia una contraddizione fra la tante volte sottolineata pericolosità dei residui rinvenuti nelle carni relativi ad alcune sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e la possibilità prevista dal testo al nostro esame, di una utilizzazione, a scopi alimentari, di carni trattate con ormoni a fini terapeutici.

Ci sembra questo il primo problema da chiarire. Naturalmente non si può essere contrari all'uso delle sostanze ormoniche per scopi terapeutici per la sincronizzazione del ciclo estrale, ma si deve essere contemporaneamente certi che tale uso non provochi danni alla salute del consumatore. La direttiva CEE 85/649 non vieta un uso diverso dall'alimenta-

zione umana delle carni trattate con questi prodotti. Vi è chi afferma che il rischio per l'uomo non vi sarebbe in caso di uso di sostanze naturali. Altri sono di parere diverso.

Ma quali metodiche di analisi possono oggi distinguere, a questo riguardo, i prodotti chimici da quelli naturali? A me pare che sarebbe dunque meglio evitare, come noi abbiamo proposto al Senato, l'uso delle carni trattate con qualsiasi prodotto ormonico o tireostatico nell'alimentazione umana. Anche la CEE, alla fine, con la direttiva del 31 dicembre 1985 ha confermato che la linea della severità è, in questa materia, quella più giusta. Posta tale questione, in un certo senso preliminare, non si possono avanzare altri interrogativi ed osservazioni. Va intanto notato che il disegno di legge delega il Governo, almeno otto volte, a compiere determinati e importanti adempimenti, ma nemmeno una sola volta ne fissa la scadenza. Mi pare che anche in questo caso dovrebbero essere apportate modifiche.

Nel provvedimento è stato incluso un articolo riguardante i servizi veterinari ed i controlli di frontiera (questione su cui noi insistiamo da lungo tempo). Ma come viene affrontato il problema, tenendo conto, fra l'altro, che importiamo il 40 per cento della carne consumata, che nel nord Europa sono in atto diverse malattie animali e che in altri paesi non manca l'uso di ormoni e sostanze tireostatiche in zootecnia?

Lo Stato, a cui la legge n. 833 demanda il compito di tali controlli, ne delega attualmente una parte alle USL, operanti in tutto il paese. In tal modo le USL, già in serie difficoltà, vengono ad essere caricate di nuovo lavoro. E ciò, tra l'altro, quando molte di esse non sono dotate delle attrezzature e del personale necessari per effettuare i controlli, peraltro non di loro competenza.

Né si può pensare di dotare tutte le USL del nostro paese di tali attrezzature.

Si viene a riproporre così, per l'ennesima volta, la necessità di un serio potenziamento ed adeguamento, in personale e

strutture, dei servizi di confine. Una cosa da fare effettivamente, ed in tempi brevi, fissando valichi appositi per il passaggio di animali e di carni.

Ma se, in attesa di questo potenziamento, si pone la necessità di far ricorso per le analisi a diverse USL del paese, non è più opportuno e conveniente attrezzarle in particolare in quelle regioni in cui transitano più animali e più carni, fornendo i finanziamenti necessari? Inoltre, perché non far effettuare i controlli solo a queste, avvalendosi di una sorta di multizonale?

Dobbiamo essere consapevoli che se è possibile respingere animali e carni importanti alla frontiera, la stessa cosa diventa molto difficile — se non talvolta praticamente impossibile — quando essi, dopo un po' di tempo, sono arrivati in Puglia od in Sicilia.

Come è possibile, infatti, per diverse USL effettuare, attualmente, con le loro scarse strutture, le analisi, di cui al comma 4 dell'articolo 12, « nel più breve tempo possibile » ed in modo da non compromettere le caratteristiche dei prodotti?

Un'altra osservazione da fare riguarda l'articolo 11. Perché uno stesso compito di controllo viene disciplinato in due commi, provocando con ciò ripetizioni e, forse, anche una certa difformità? Inoltre, mentre opportunamente si assegnano compiti agli istituti zootecnici profilattici, perché per i medesimi compiti non si menzionano anche le USL, con le quali non può non esservi un'attività di conserva?

Si ha l'impressione della mancanza di un coordinamento del testo, per esempio tra il comma 2 dell'articolo 11 e il comma 2 dell'articolo 13, che trattano, a mio avviso, la stessa cosa seppure in maniera parzialmente diversa.

L'articolo 13 del provvedimento amplia ulteriormente la portata della normativa, giungendo a regolamentare i limiti di tolleranza di tutte le sostanze utilizzate nell'alimentazione o nella medicazione degli animali. Perché allora, anziché stabilirne l'obbligatorietà, lasciare la

facoltà di fissare tali limiti alla discrezionalità del ministro della sanità? Mi pare che la norma dovrebbe essere modificata.

Se si vogliono affrontare altri problemi, quale quello degli integratori medicati che abbiamo affrontato con la nostra proposta di legge sul farmaco veterinario, allora non ci si può fermare a metà. A questo riguardo, non si potrà non vagliare attentamente anche la proposta della Farindustria che chiede più controlli anche nell'uso di antibiotici, chemioterapici e via dicendo.

Alcune osservazioni possono essere fatte in riferimento agli articoli 15, 16 e 18, circa i rapporti tra allevatori e USL, i registri e le dichiarazioni di carico e di scarico. Tutte questioni che nella nostra proposta di legge sul farmaco veterinario abbiamo affrontato in alcuni aspetti, in modo parzialmente diverso.

Questo problema si pone anche per quanto riguarda le sanzioni penali, forse parzialmente da riequilibrare.

Infine, si ripresenta in tutta la sua gravità — è questo un altro punto decisivo — il problema delle strutture e del personale veterinario e paraveterinario, necessari per poter sopperire ai compiti di controllo e di prevenzione già previsti dalla normativa vigente e a quelli nuovi — che non sono pochi — per veterinari ed allevatori indicati dal provvedimento in esame. È una questione che ci ritroviamo spesso davanti quando affrontiamo i problemi della sanità animale e dell'igiene degli alimenti.

Ha ragione il relatore quando afferma che è questo l'anello debole, e che se esso non si rafforza rimarremo in posizione di svantaggio rispetto alla concorrenza straniera.

Non può bastare, a questo proposito, il pur necessario coordinamento tra uffici veterinari delle USL, uffici di confine e istituti zooprofilattici. Occorre potenziare anche gli organici veterinari e le strutture dei suddetti tre servizi, come ha indicato questa Commissione approvando uno specifico ordine del giorno in occasione della discussione sul bilancio 1987.

Altrimenti, una buona legge sugli ormoni finirà per non produrre i risultati sperati a causa della mancanza degli strumenti necessari per attuarla.

Bisogna dunque introdurre nel testo approvato dal Senato norme chiare e precise, che consentano di disporre validamente, in attesa del piano sanitario nazionale, di *standard* organizzativi e professionali degli organici dei veterinari delle USL, delle regioni e degli istituti zooprofilattici, con la conseguente e sollecita copertura dei posti vacanti.

Ciò che conta è non limitarsi, anche questa volta e come è accaduto diverse altre volte, ai momenti in cui si discutono i bilanci per occuparci dell'abolizione della controversia veterinaria, dell'emergenza della peste suina e dell'afta e del riconoscimento della necessità di rafforzare i servizi veterinari ed i controlli per la prevenzione, rinviando, però, ogni coerente attuazione ad un secondo tempo che non arriva mai.

Il collega Rinaldi ha riconosciuto che il testo è migliorabile. Da questo punto di vista noi siamo interessati, anche se riteniamo che il provvedimento sia da approvare al più presto possibile; in questo modo si potranno creare quegli spazi di tempo necessari — a cui si è riferito il relatore stesso — da dedicare ad altri importanti problemi relativi ai servizi veterinari ed ai controlli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANFRANCO TAGLIABUE

ROBERTO BARONTINI. Desidero fare due considerazioni di carattere generale: con questo provvedimento è necessario raggiungere un equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute — che mi sembra quella principale — e l'omogeneità normativa di livello europeo. Si tratta di problemi importanti sui quali dobbiamo portare tutta la nostra attenzione dal momento che la tutela della salute del cittadino riguarda improrogabili compiti costituzionali che fanno capo alla nostra

Commissione. Si tratta di argomenti urgenti poiché esiste tutta una indubbia patologia legata all'uso di sostanze ormoniche nell'alimentazione animale, una patologia piuttosto grave che comprende, fra l'altro, anche il tumore alla mammella, che si ritiene legato ad un'alimentazione con carni che provengano da animali sui quali sia stato usato questo tipo di ormoni.

Per quanto riguarda la normativa di livello europeo si tratta di un'esigenza indubbiamente secondaria rispetto all'altra, ma ugualmente importante se è vero come è vero che la bilancia dei pagamenti del nostro paese è nettamente deficitaria per quanto riguarda l'importazione delle carni.

L'altra considerazione di carattere generale che intendo avanzare in questo mio intervento riguarda la scarsa documentazione scientifica che abbiamo a disposizione a supporto del provvedimento che stiamo esaminando. Prima di intervenire dal punto di vista legislativo dovremmo essere a conoscenza dei problemi legati agli interventi terapeutici sugli animali ed all'uso di sostanze per il controllo dell'estro, dal momento che questo uso riveste aspetti di particolare importanza proprio per quanto riguarda gli scopi terapeutici che ci si vuole prefiggere, il controllo scientifico è pertanto particolarmente importante, né va dimenticata la ricerca scientifica per quanto riguarda il rapporto tra ormoni naturali e ormoni di sintesi. Dal punto di vista personale debbo dire che sono convinto che l'uso di ormoni naturali sia di gran lunga il meno pericoloso, però è anche qui necessario un supporto scientifico.

Altra questione di carattere generale è quella che riguarda i controlli di confine e quelli effettuati dalle USL. A mio avviso la sintesi tra queste due scelte deve essere prevalentemente di carattere regionale o multizonale, nel senso di cambiare il concetto di « zona » alla quale imputare questo tipo di controlli. Si potrebbe ipotizzare un solo ricercatore per regione da collegare con l'università.

A livello di USL, attualmente, il controllo è inadeguato e lo stesso discorso può essere fatto considerando la dimensione nazionale del controllo di confine. Ripeto, a mio avviso, una soluzione potrebbe essere quella del collegamento fra la regione e gli istituti di ricerca universitari.

La necessità di un valido supporto tecnico-scientifico è fondamentale per approvare una normativa adeguata alla situazione. Non va dimenticato il fatto che esiste una patologia accertata collegata con gli ormoni, né va dimenticato l'aspetto legato agli additivi alimentari, alle sofisticazioni ed alle preoccupazioni che già esistono per l'uso di fitofarmaci. In sostanza si tratta di argomenti sui quali dobbiamo riflettere con il massimo dell'attenzione.

ALDO PASTORE. Il relatore, onorevole Rinaldi, ha espresso un giudizio positivo sul provvedimento al nostro esame sottolineando, tuttavia, alcuni dubbi sulla efficacia operativa del medesimo con particolare riferimento al problema del controllo sulle carni importate. Condivido questi dubbi ed aggiungo qualcosa di più: a mio giudizio questo disegno di legge, largamente positivo sul piano dei principi e dell'etica sanitaria, corre il rischio di essere vanificato per quanto riguarda la sua attuazione concreta.

Nel primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge si afferma, molto categoricamente, che è vietata la somministrazione agli animali da azienda, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, di sostanze ad azione tireostatica e di sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

È chiaro che, attraverso questa formulazione, viene proibito l'uso a scopo increto-ponderale (o auxinico) sia degli ormoni anabolizzanti naturali sia degli stessi ormoni di origine sintetica.

Desidero ricordare che questa è una disposizione fondamentale e di notevole rilevanza, disposizione che solo da poco tempo è stata accettata da tutti (almeno sul piano legislativo). Vorrei, infatti, ri-

cordare che ben tenaci sono state le resistenze al divieto degli ormoni anabolizzanti naturali. Da più parti è stato affermato che gli estrogeni e gli androgeni naturali, proprio perché tali e quindi componenti essenziali dell'organismo animale, non potevano essere dannosi né all'animale d'azienda né all'uomo che si cibava delle sue carni. Una tale affermazione è stata smentita dalla scienza ufficiale da molti anni, ma voglio ricordare che, sul piano normativo, soltanto nel 1985, attraverso la direttiva comunitaria n. 649, è stato possibile disciplinare il divieto degli anabolizzanti naturali, venendosi così ad armonizzare, in questo specifico tema, la legislazione di tutti i paesi comunitari, sia pure a far data dal 1° gennaio 1988.

Tale positiva disposizione rischia, tuttavia, di essere vanificata dal disposto dell'articolo 8, che vuole essere garantista ma, in realtà, risulta garantista fino ad un certo punto.

All'articolo 8 si afferma, infatti, che è consentito l'impiego (negli animali da azienda e in tutte le altre specie animali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana) di sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, ai fini di trattamento terapeutico, di sincronizzazione del ciclo estrale e via dicendo. Ma di quali sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena si tratta? Non si comprende bene quali, salvo il fatto che esse debbono essere somministrate sotto forma di specialità medicinali registrate.

Ora, è noto che i trattamenti terapeutici o i trattamenti rivolti alla sincronizzazione del ciclo estrale possono durare anche per periodi di tempo abbastanza lunghi; è chiaro che, in una tale situazione, queste sostanze svolgeranno anche (sia pure di riflesso e con effetto secondario) una azione increto-ponderale.

Sarà quindi possibile, attraverso l'utilizzo del paravento del trattamento terapeutico o della sincronizzazione del ciclo estrale, giungere all'utilizzo di dette sostanze ormonali per aumentare la produttività degli allevamenti.

Il sospetto risulta tanto più fondato quando si pensi che al comma 6 dello stesso articolo viene affermato che: « gli animali trattati non possono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per ogni singola specialità medicinale ».

Sorge allora spontanea una domanda. Ammesso che tale tempo di sospensione venga riportato su ogni singola specialità medicinale, chi può oggi, oggettivamente, garantire che trascorso tale tempo non continuino a persistere, nell'organismo animale, residui ormonali?

Ad un convegno di esperti, svoltosi qui a Roma nel 1985 su questa specifica materia, ho posto questo quesito a tecnici del settore. Ebbene, nessuno, su tale quesito, ha saputo o voluto rispondere in maniera certa e sicura. È stato anzi affermato che su questo particolare tema dei residui ormonali non vi sono certezze assolute; infatti, in un quadro di valutazione biologica delle carni trattate con ormoni, occorre tener conto anche della presenza di metaboliti residuati agli ormoni stessi e, inoltre, di quei componenti biologici nuovi (previsti nelle carni estrogenate), il cui impatto con l'organismo umano è ben lungi dall'essere conosciuto. E che queste nostre preoccupazioni siano fondate, lo dimostra il fatto che, proprio recentemente, il Ministero della sanità ha autorizzato il dottor Alberto Luppi ad effettuare una ricerca sperimentale sul metabolismo di sostanze ad azione ormonale ed antiormonale su vitelli e bovini adulti, avvalendosi di laboratori del macello cooperativo di Pegognaga, in provincia di Mantova, e del consorzio nazionale zootecnico. Scopo di questa ricerca sarà fondamentalmente quello di mettere a punto un metodo di indagine istologico che possa consentire di verificare le alterazioni indotte, anche in tempi lunghi, sulle carni di animali trattate con ormoni. È chiaro che tutta questa ricerca è fondata sulla presunzione che i residuati di alcuni ormoni (quali elementi di mancata degradazione o imperfetta trasformazione) oppure alcuni metaboliti post-ormonali possano creare

processi irreversibili, dei quali non sempre è facile conoscere il reale andamento biofisiologico ed il relativo impatto sull'organismo umano.

È altrettanto chiaro che se queste ricerche confermassero questa ipotesi di lavoro, verrebbe ad essere totalmente vanificato il presupposto scientifico sul quale si è fondata la *ratio* del comma 6 dell'articolo 8.

Sta di fatto che, in questo momento, tutti noi continuiamo a correre il rischio di cibarci di carni trattate con sostanze ormonali e di subire, di conseguenza, gli effetti negativi che i residui o i metaboliti di tali sostanze possono indurre nel nostro organismo. Tutto questo « in barba » alle norme cautelative e garantiste ai commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 8, e agli articoli 9 e 15 del provvedimento di legge.

Va ancora sottolineato il fatto non certamente secondario che, per quanto concerne i trattamenti relativi alla sincronizzazione del ciclo estrale, la somministrazione delle sostanze ormonali può essere effettuata direttamente dall'allevatore. È anche vero che, in questo caso, il disposto dell'articolo 8 prevede che il tutto avvenga sotto la diretta responsabilità del medico veterinario. Ma che significa la dizione: « diretta responsabilità del medico veterinario » sul piano giuridico e, quindi, sul piano penale? Significa che se l'allevatore, per ipotesi, utilizza le sostanze ormonali non già per i fini previsti dall'articolo, ma per fini auxinici, il medico veterinario diventa automaticamente un contravventore?

Mi pare, questa, un'ipotesi ardita e che presenta alcuni vizi di incostituzionalità che andrebbero, per quanto possibile, rimossi.

Esiste, poi, un secondo problema che, per la sua consistenza e dimensione, rischia di vanificare tutto quanto è contenuto in questo disegno di legge. Mi riferisco al merito dell'intero articolo 7 che disciplina l'importazione nel nostro paese degli animali destinati alle aziende. Debbo ricordare a tale proposito due dati

di fatto sicuri. Il primo riguarda le importazioni fatte dall'Italia nella misura del 40 per cento per quanto riguarda il consumo di carne bovina; l'importazione di carni fresche, refrigerate e congelate è aumentata nel 1986 del 41 per cento rispetto all'anno precedente. Il secondo dato certo che intendo sottolineare riguarda il fatto che in alcuni paesi comunitari — nostri abituali fornitori di carne — l'uso degli ormoni a scopo anabolizzante è consentito o tollerato ed è, in ogni caso, di rilevanza quantitativa assai cospicua. Attualmente il consumatore italiano non è sufficientemente tutelato sia per la carenza dei controlli veterinari ai valichi di frontiera, sia per l'oggettiva difficoltà ad effettuare le analisi tenuto conto che, a tutt'oggi, non esistono metodologie scientifiche sicure per distinguere un ormone naturale da un ormone di origine sintetica durante un esame sulle carni.

Il consumatore rischia di non essere tutelato neanche per quanto riguarda il futuro dal momento che esiste il pericolo concreto che tutto il disposto dell'articolo 7 rimanga semplicemente « norma scritta e non attuata ».

Faccio questa affermazione perché, nella migliore delle ipotesi, la direttiva CEE 649 sarà vincolante per tutti i paesi comunitari a partire dal 1° gennaio 1988. Al di là di ciò non abbiamo alcuna garanzia circa le modalità di recepimento della direttiva da parte dei singoli Stati comunitari. Sappiamo tutti che su questa materia esistono ed esercitano una pressione assai pesante corposi interessi economici e commerciali, ben difficili da superare. Sono proprio questi interessi — che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di tutela della salute dei consumatori — che incidono, ed incideranno anche in futuro, sulla legislazione dei nostri *partners* comunitari; non a caso alcuni paesi della CEE hanno fatto pressione per consentire la somministrazione agli animali di azienda — a scopo di ingrasso — del progesterone, del testosterone, dello zenarolo e di altri ormoni.

L'articolo 5 della direttiva comunitaria n. 602 del 1981 è esemplare; d'altra parte non siamo in condizioni di imporre la nostra legge sulle decisioni legislative altrui, né siamo in condizioni di effettuare controlli seri e credibili, tali da garantire i consumatori.

Vi è il rischio, concreto e reale, che si resti al livello di « grida declamatorie », contenute a mio avviso nell'articolo in questione e ripetute con la stessa incertezza nel secondo comma dell'articolo 12.

Secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 13 il ministro della sanità, con propria ordinanza, può stabilire il limite di tolleranza nelle sostanze alimentari di origine animale; nelle sostanze ammesse nell'alimentazione o nella medicazione degli animali, cioè di tutte le sostanze indesiderabili.

Le osservazioni che intendo fare a tale proposito sono due; il termine « può » dovrebbe trasformarsi in « deve »; inoltre occorre imporre al ministro della sanità una data temporale. L'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni è profondamente negativa in tal senso, poiché il Governo ci ha abituato a non rispettare le date che esso stesso si è imposto — o che il Parlamento gli ha imposto — ed è proprio perciò che proponiamo tali modifiche. Un limite temporale preciso è necessario per quanto riguarda il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 affinché la definizione dei limiti di tolleranza, delle modalità di campionamento e della frequenza dei controlli, nonché dei metodi ufficiali di analisi, rappresenti una condizione determinante ed indispensabile per la certezza e la concretezza della norma medesima. Desidero anche osservare che il sistema di distribuzione controllata di tutte le materie prime farmacologiche — ormonali e no — deve essere migliorato.

Infatti, se dovesse essere approvato il testo attualmente al nostro esame, la regolamentazione del commercio delle materie prime non ormonali (antibiotici, chemioterapici, eccetera) resterebbe al di fuori della legge che tali materie po-

tranno essere impiegate impunemente al di fuori di ogni controllo. Il tutto contrasta palesemente con il disegno di legge n. 1823, relativo alla disciplina della produzione ed immissione in commercio di medicinali veterinari. È pertanto necessaria l'armonizzazione fra il testo al nostro esame e quello al quale mi sono riferito.

Il nostro giudizio sul provvedimento oggi all'ordine del giorno è complessivamente positivo, ma viene attenuato e mitigato dal fatto che non abbiamo sufficienti garanzie circa la concretezza della normativa. Esiste il rischio che anche questa legge resti, come tante altre, un esempio di una buona legge scritta sulla carta, ma di una pessima legge per quanto riguarda l'attuazione.

Per queste ragioni presenteremo emendamenti specifici tendenti a migliorare il testo.

RAFFAELLO RUBINO. Desidero esprimere il mio apprezzamento, a nome del gruppo democristiano, al relatore. Condivido i suggerimenti che sono emersi nel corso di questo dibattito per il miglioramento del testo; a tale scopo propongo che la replica sia svolta in un momento successivo. In questo modo si potrà riflettere sul contenuto delle modifiche da introdurre evitando poi di perdere tempo.

ROSSELLA ARTIOLI. Mi associo a questa richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Misure necessarie per il ripristino dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1985 (Approvato dal Senato) (4157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure necessarie per il ripristino dei

bilanci delle unità locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1985», già approvato dal Senato nella seduta del 6 novembre 1986.

L'onorevole Falcier ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO FALCIER, *Relatore*. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4157, approvato dal Senato, non posso non richiamare i contenuti della relazione, già svolta in sede referente.

Colgo l'occasione per ringraziare particolarmente gli onorevoli Barontini e Tagliabue, intervenuti in quella sede, e confermare come l'obiettivo della normativa in esame sia quello di dare certezza alle unità sanitarie locali con previsioni finanziarie adeguate.

Mi auguro che l'ulteriore previsione per il ripiano dei debiti del 1986, preannunciata dal Governo, sia l'ultima della serie.

Credo sia giusto sottolineare un dato importante, cioè che col disegno di legge in oggetto sarà riconosciuto alle regioni il diritto a coprire i disavanzi per tutte le voci di bilancio e quindi non soltanto per il settore diagnostico, specialistico e farmaceutico.

Il testo normativo approvato dal Senato non pone limiti all'intervento delle regioni, anzi le responsabilizza nella gestione dell'assistenza sanitaria, con particolare riferimento agli accertamenti tesi ad evitare, in futuro, la creazione di disavanzi in bilancio. Alle regioni spetterà, in tal modo, il compito di spendere responsabilmente, allo Stato quello di dotarle di stanziamenti adeguati.

Nel concludere la mia relazione, ritengo che il testo approvato dal Senato non necessiti di modifiche, fatta eccezione per quelle attinenti alla dotazione degli stanziamenti necessari per le USL per gli eventuali disavanzi accertati nel 1986.

Alla luce di queste brevi considerazioni, mi auguro che il disegno di legge venga rapidamente approvato dalla Commissione.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo condivide le considerazioni formulate dal relatore e ritiene il disegno di legge necessario per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1985. Ritiene, inoltre, che nella normativa sanitaria debbano essere introdotte alcune modifiche tese ad ottenere il ripiano dei suddetti bilanci anche per il 1986. A tale scopo il Governo preannuncia la presentazione di due emendamenti del seguente tenore:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo 3-bis:

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano con riferimento all'esercizio finanziario 1986, intendendosi conseguentemente aggiornati i riferimenti temporali ivi contenuti.

2. Relativamente all'anno 1986, le lettere b) e c) di cui all'articolo 1, comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1986 degli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di pertinenza dello stesso esercizio;

c) mancato conseguimento per l'anno 1986 degli obiettivi di riequilibrio territoriale secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1985, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1986 di parte corrente.

3. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

3. 01.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la proiezione per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento concernente « Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1.

Il Governo confida nell'accoglimento di questi emendamenti che dovrebbero rendere più spedito l'iter del provvedimento, necessario per migliorare la situazione attuale delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta di mercoledì prossimo 11 febbraio.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO